



Dott. FRANCESCO LACCHI NOTAIO
P.za Di Vittorio 2 - 20098 San Giuliano Milanese - tel. 02/98490288

Repertorio N. **69.224**

Raccolta N. **34.217**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

DEL COLLEGIO DEI FONDATORI DELLA

"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue aprile duemilaventiquattro.

22.04.2024

In Milano e nello studio in Corso Matteotti n. 11, alle ore quindici e minuti trenta.

Avanti a me dottor FRANCESCO LACCHI, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Giuliano Milanese con studio ivi alla piazza Di Vittorio n. 2,

E' PRESENTE

PAGANI Severino Carlo, nato a Turate (CO) il giorno 24 aprile 1952, codice fiscale: PGN SRN 52D24 L470Z, domiciliato per la carica in Busto Arsizio (VA) Via don Minzoni n. 1, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione:

"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi Onlus", con sede in Busto Arsizio (VA) Via don Minzoni n. 1, iscritta nell'anagrafe unica delle ONLUS, civilmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 9 marzo 2017 n. 627 (atto n. 1558), iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private al n. 2866, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese; 90048030127, REA n. VA-363605.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara essere qui riunito il Consiglio di Amministrazione del predetto Ente, convocato ai sensi del vigente Statuto in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).
2. Iscrizione al RUNTS (Decreto Ministeriale 106/2020).
3. Varie ed eventuali.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza della riunione il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale,

CONSTATATO

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto (via email);

RILEVATO

- - constatato che in questa sede sono presenti:

* in presenza:

- il Presidente **PAGANI Severino Carlo** e i Consiglieri **TAMBU-**

Registrato presso
Agenzia delle Entrate
Ufficio di MILANO - DP I
ATTI PUBBLICI

il 16/05/2024

al n. 36698

Serie 1T

Esatti Euro 0,00

RINI Marilena SOLBIATI Alfredo, mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri **FARIOLI Gianluigi** e **TURGANTI Roberto**; il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che il Revisore Contabile Unico è stato informato dell'odierna deliberazione e ha giustificato la propria assenza;
- dichiara la presente riunione validamente costituita ed apre la discussione.

Tutti i presenti confermano di accettare la formulazione dell'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione di esso.

Il Presidente ha dichiarato che il Consiglio di Amministrazione stesso è validamente costituito e idoneo a deliberare, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui preliminarmente gli intervenuti Consiglieri all'unanimità hanno autorizzato la trattazione unitaria, il Presidente fa presente:

- che a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la Fondazione denominata "**Fondazione Giannina Migliavacca Tosi Onlus**" deve adeguare il proprio statuto, per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e assumere la denominazione di "**Fondazione Giannina Migliavacca Tosi ETS**", in questo atto chiamata in prosieguo per brevità "Fondazione", con sede legale in Busto Arsizio (VA) Via Don Minzoni n. 1;

- che a tal fine si rende necessario introdurre modifiche statutarie concernenti la denominazione, come sopra esplicitata, e altre clausole statutarie già discusse informalmente in precedenza, la cui attuale versione è finalizzata a recepire le nuove norme in materia di enti del terzo settore, anche con le modifiche occorrenti al mantenimento della personalità giuridica;

- ampliare l'attività della Fondazione con nuove attività, all'uopo indicando che la fondazione opera mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e organizza le proprie attività nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; nello specifico il Presidente illustra come, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del d.lgs 117/2017, la Fondazione eserciterà, oltre alle attività già intraprese, ulteriori attività, come indicato nello statuto adottato.

Infine il Presidente illustra le ulteriori modifiche proposte ai fini dell'iscrizione al RUNTS e dà lettura dello Statuto contenente gli aggiornamenti proposti.

Inoltre il Presidente illustra le risultanze della perizia asseverata dal dottor POSTACCHINI Pierino che accerta che il valore del patrimonio dell'Ente alla data del 31.12.2023, ad

oggi non ridotto, è pari ad almeno Euro 7.183.808,00 (settemilionicentottantatremilaottocentootto virgola zero zero), come risulta dal verbale di asseverazione di Perizia a mio rogito del 22 aprile 2024 rep.n. 69.223 e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Conclusa la lettura dello Statuto il Consiglio di Amministrazione discute la proposta di approvazione dello stesso come sopra formulata e conclusa la discussione si passa all'approvazione.

Il Presidente precisa inoltre che in conformità alle risultanze del vigente Statuto, la competenza per deliberare le proposte modifiche statutarie è del Collegio dei Fondatori e pertanto, a seguire la presente riunione, i componenti del Collegio dei Fondatori signori: **PAGANI Severino Carlo, FARIOLI Gianluigi, BIANCHI Daniele e SOLBIATI Alfredo**, sono stati invitati a presenziare ed a riunirsi per deliberare le proposte modifiche Statutarie.

Chiusa la discussione il Consiglio di Amministrazione della **"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi Onlus"** con voto unanime

DELIBERA

a) di proporre al Collegio dei Fondatori di modificare, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione denominata **"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi ETS"**;

b) di proporre al Collegio dei Fondatori di approvare lo Statuto che nella versione modificata viene allegato a questo atto sotto la lettera "B";

c) di approvare la situazione patrimoniale risultante dalla perizia al 31.12.2023 che è allegata a questo atto sotto la lettera "A";

d) di incaricare me notaio di procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

e) di prendere atto che fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. LGS. 117/2017, la Fondazione conserverà nella propria denominazione l'acronimo ONLUS di cui al D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 nonché la relativa disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, dando atto che nello statuto aggiornato restano immutati la sede e il patrimonio della Fondazione, mentre sono mutati, la denominazione e lo scopo, funzionalmente alle nuove disposizioni normative,

AUTORIZZA

il Presidente della Fondazione, una volta approvate dal Collegio dei Fondatori le modifiche Statutarie approvate dall'odierno Consiglio di Amministrazione, a dare esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, conferendogli tutti i poteri necessari, compresi quelli di provvedere ai depositi e alle pubblicazioni di legge.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola senza interruzioni alla mia presenza, il Presidente, proclamati i risultati della votazione ha dichiarato chiusa la seduta alle ore quindici e minuti quarantacinque.

A questo punto, il comparente PAGANI Severino Carlo alle ore quindici e minuti quarantasei, dichiara essere riunito in questo luogo ed a questa ora il Collegio dei Fondatori della Fondazione Giannina Migliavacca Tosi Onlus per discutere del seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).
2. Iscrizione al RUNTS (Decreto Ministeriale 106/2020).
3. Varie ed eventuali.

Il presidente del Collegio dei Fondatori assume la Presidenza ai sensi di Statuto e per designazione unanime degli intervenuti e chiama a fungere da segretario me Notaio.

Il Presidente constata la presenza di tutti i Fondatori in persona di esso **PAGANI Severino Carlo**, e di **FARIOLI Gianluigi**, **BIANCHI Daniele** e **SOLBIATI Alfredo**, ed apre la discussione.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato nel corso della riunione a cui essi Fondatori sono stati invitati a partecipare, le modifiche statutarie occorrenti a procedere alla iscrizione al RUNTS ed alla acquisizione della qualifica di ETS.

Dopo breve discussione il Collegio dei Fondatori a sua volta delibera all'unanimità:

- 1) di modificare, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione denominata **"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi ETS"**;
- 2) di approvare la situazione patrimoniale risultante dalla perizia al 31.12.2023 che è allegata a questo atto sotto la lettera **"A"**;
- 3) di approvare lo Statuto che nella versione modificata è allegato a questo atto sotto la lettera **"B"**.

A questo punto Il Presidente proclamati i risultati delle votazioni dichiara chiusa la riunione alle ore sedici.

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico e in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli tre per facciate nove, ho dato lettura alla parte che l'approva e lo sottoscrive alle ore sedici.

Firmato:

PAGANI SEVERINO CARLO

FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo

Repertorio n. 68223

"A"
ALLEGATO
n. 31217
alla fascicolo

===== VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno ventidue aprile duemilaventiquattro. =====

===== 22.04.2024 =====

In Milano e nello studio al Corso Matteotti n. 11. =====

Avanti a me dottor FRANCESCO LACCHI, notaio iscritto nel

ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto

Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Giuliano

Milanese con studio ivi alla piazza Di Vittorio n. 2, =====

===== è presente il dottor: =====

POSTACCHINI Pierino, nato a Fermo (FM) il giorno 21 novembre

1956, in qualità di legale rappresentante della appresso

detta società, iscritto anche egli al n. 47190 del registro

dei Revisori Legali tenuto dal MEF giusta DM del 12.04.1995,

quale Amministratore Unico della società: =====

"BERNARDINI POSTACCHINI & ASSOCIATI - SOCIETÀ TRA

PROFESSIONISTI MULTIDISCIPLINARE A R.L.", con sede ad Milano

(MI) Corso di Porta Vittoria n. 28, Capitale sociale Euro

67.374,00 interamente versato, Codice fiscale e numero di

Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera

di Commercio Industria e Agricoltura di Milano Monza Brianza

Lodi 01476990443, società multidisciplinare tra

professionisti iscritta all'Ordine dei Dottori

Commercialisti ed esperti contabili di Ancona ed iscritta al

numero 173210 del registro dei Revisori Legali tenuto dal

MEF, =====

domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo

atto autorizzato in virtù dei poteri ad esso conferiti dal

vigente Statuto Sociale.. =====

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi presenta la perizia redatta per valutare il

patrimonio della "Fondazione Giannina Migliavacca Tosi

Onlus", con sede in Busto Arsizio (VA) Via don Minzoni n. 1,

iscritta nell'anagrafe unica delle ONLUS, civilmente

riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione

Lombardia in data 9 marzo 2017 n. 627 (atto n. 1558),

iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche

private al n. 2866, codice fiscale e numero di iscrizione

presso il Registro delle Imprese di Varese; 90048030127, REA

n. VA-363605, che si allega al presente atto sotto la

lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa

avutane dal comparente, chiedendomi di asseverarla con

giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937

n. 1666. =====

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria

ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle

conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e

sull'obbligo di dichiarare la verità. =====

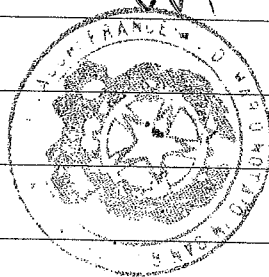
Il comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le

parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto
all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia sopra
indicata, al solo scopo di far conoscere la verità". =====

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico e
in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me
Notaio su fogli uno per facciate tre, ho dato lettura alla
parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore quindici. =====

F. Tortorella

[Signature]



**RELAZIONE DI STIMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, D.LGS.
117/2017 DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi – Onlus"

ALLEGATO "A"
all'atto n. 69223
del repertorio
della Pessotto

con sede in Busto Arsizio (VA) alla Via Don Minzoni n.1, iscritta alla CCIAA di Varese, n.ro REA VA 363605, codice fiscale 90048030127, e **finalizzata all'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 117/2017.**

Il sottoscritto Dott. Pierino Postacchini, nato a Fermo (FM) il 21/11/1956, codice fiscale PSTPRN56S21D542Z, in qualità di legale rappresentante della Bernardini Postacchini e Associati stpm a rl, con sede a Milano (MI) IN Corso di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita iva 01476990443, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 173210 ed incaricata dall'ente di redigere la relazione di stima ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 117/2017, rassegna quanto segue.

• **Oggetto e finalità dell'incarico**

L'incarico ha per scopo di redigere una relazione di stima dei beni e del patrimonio ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 117/2017 dell'ente **"Fondazione Giannina Migliavacca Tosi – Onlus"** di cui in premessa, al fine di acquisire la personalità giuridica ai sensi del medesimo articolo.

Il comma 4 dell'articolo 22 del D. Lgs. 117/2017 stabilisce in 30.000,00 euro il valore minimo del patrimonio per il riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione.

• **Data di riferimento**

Al fine della determinazione del valore del patrimonio dell'ente, il sottoscritto estimatore ha fatto riferimento al bilancio del 31 dicembre 2023, già approvato.

• **Svolgimento dell'incarico**

Il sottoscritto estimatore ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti. In particolare, il sottoscritto estimatore ha preso in esame la seguente documentazione:

- Bilancio al 31 dicembre 2023;
- Scritture contabili alla data del 31 marzo 2024.

• **Metodo di valutazione**

Il presupposto fondamentale di ogni valutazione è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica che ne è oggetto.

Il metodo di valutazione scelto dal valutatore è quello patrimoniale, in quanto assumono rilevanza i valori degli asset, in particolare le disponibilità liquide.

• **Valutazione analitica delle attività e passività patrimoniali**

Relativamente alla valutazione dei beni è stata presa in esame la documentazione fornita dall'ente, in particolare lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Tale classe, iscritta in bilancio al costo di acquisto e sistematicamente valutata in ragione della propria vita utile, si compone di:

- "strumenti finanziari" iscritti al valore di acquisto, che ad oggi hanno mantenuto il loro valore contabile.

Alla luce delle informazioni appena indicate, la classe "immobilizzazioni finanziarie" viene stimata in euro 7.108.271,00 (sette milioni centottomila/271).

DISPONIBILITA' LIQUIDE



Le disponibilità liquide sono valutate in bilancio in termini monetari.

Il valutatore esaminati gli estratti conto ed i movimenti bancari resi disponibili dall'ente, ha verificato la correttezza dei saldi indicati in bilancio.

Alla luce delle informazioni in possesso, la classe "disponibilità liquide" viene stimata in euro **78.501,00 (settantottomilacinquecentouno/00)**.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore di estinzione ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 8), del C.C..

Il valutatore passa in rassegna le singole voci che compongono la classe.

Altri debiti

La voce è iscritta in bilancio per 2.964,00.

Alla luce delle informazioni appena fornite, la classe "debiti" è stimata in euro **2.964,00 (duemilanovecentosessantaquattro/00)**.

• Stima del patrimonio

In base alle stime effettuate dal valutatore appena dettagliate, emerge la seguente situazione patrimoniale.

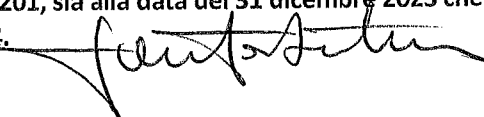
B) IMMOBILIZZAZIONI		D) DEBITI	2.964
Immobilizzazioni finanziarie	7.108.271		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
IV) Disponibilità liquide	78.501		
TOTALE ATTIVITA'	7.186.772	TOTALE PASSIVITA'	2.964
		PATRIMONIO NETTO STIMATO	7.183.808

• Conclusioni

Il sottoscritto valutatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del proprio incarico ed alle osservazioni sopra svolte, tenuto conto che detta relazione è stata improntata sui criteri prudenziali, e al controllo della contabilità fino alla data odierna, determina, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto Legislativo 117/2017, che il valore del **patrimonio dell'ente alla data del 31 dicembre 2023 è pari ad euro 7.183.808**.

Per tale motivo si attesta la sussistenza del patrimonio minimo di euro 30.000, richiesto dall'art. 22, comma 4, del d.lgs 117/201, sia alla data del 31 dicembre 2023 che alla data odierna.

Milano lì 22 aprile 2024.



NUOVO STATUTO FONDAZIONE GIANNINA MIGLIAVACCA TOSI

/Registro unico nazionale Terzo Settore)

ALLEGATO "B"
all'atto n. 34217
della raccolta

Articolo 1

(Denominazione e sede)

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 la Fondazione "Fondazione Giannina Migliavacca Tosi" assume la definizione di "Fondazione Giannina Migliavacca Tosi – Ente del Terzo Settore", o in forma abbreviata "Fondazione Giannina Migliavacca Tosi - ETS" con sede in Busto Arsizio (VA), via Don Minzoni, 1. Ove il contesto lo richieda la denominazione può essere anche utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

La Fondazione è priva di scopo di lucro ed è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dal presente Statuto, nonché da ogni altra norma di legge applicabile.

La Fondazione risponde ai principi e si colloca nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli del codice civile, ma si caratterizza ed inquadra nella fattispecie speciale della Fondazione di partecipazione, figura giuridica atipica di elaborazione dottrinale che racchiude gli elementi caratterizzanti della Fondazione combinati con alcune peculiarità della associazione e realizza un modello di organizzazione collettiva distinto dalle figure tipizzate dal codice civile.

La Fondazione ha durata indeterminata.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede legale altrove (purchè nell'ambito della stessa provincia) e può istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali comunque denominate.

Scrittura a mano:
Scrittura a mano
Scrittura a mano

Articolo 2

(Scopi e Finalità)

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prefiggendosi di realizzare progetti in ambito sociale, educativo ed economico sociale e di promuovere e sostenere iniziative a favore e a vantaggio di soggetti deboli, di famiglie in situazione di disagio o difficoltà economica.

Inoltre la Fondazione si prefigge di svolgere, in proprio o affidando la gestione delle stesse a terzi, attività di carattere sociale, culturale, educativo o ricreativo in attuazione degli scopi statutari.

Articolo 3

(Attività di interesse generale, attività collegate e attività diverse)

La Fondazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo, opera mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

- diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educative (lett. l, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art 2, comma 4, del Dlgs recante revisione della disciplina in materia d'impresa sociale, di cui all'art 1 , comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, nr 106 (lett. p, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero della infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, formativi o lavorativi (lett. q, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 (lett. u, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017).
- j. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi e nello svolgimento delle sue attività istituzionali, può, nei limiti della normativa applicabile:
- a. avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari;
- b. svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e



Dr. Giovanni Paolo Pagan

- di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi Sostenitori e il pubblico;
- c. assistere, ove necessario, – operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali - tutti coloro che intendono donare o partecipare alla diffusione della cultura della partecipazione e della donazione, offrendo, nei limiti di legge e delle proprie finalità statutarie, anche la possibilità, al proprio interno, di attivare iniziative di partecipazione e di costituzione di fondi con caratteristiche e finalità specifiche;
 - d. effettuare attività di sensibilizzazione, divulgazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica in relazione alle attività della Fondazione e, in generale, alle problematiche sociali e assistenziali relative ai soggetti deboli assistiti, attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre, eventi, sponsorizzazioni, campagne di sensibilizzazione ed educazione rivolte ai cittadini e mediante ogni forma utile di comunicazione;
 - e. promuovere qualsiasi progetto od iniziativa destinato al perseguimento degli scopi statutari o aventi finalità agli stessi analoghe, attuando, eventualmente, forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano con finalità analoghe a quelle della Fondazione;
 - f. aderire a e/o instaurare ogni forma di rapporto e collaborazione con consorzi, associazioni, Fondazioni, enti pubblici e/o privati aventi carattere sia nazionale che internazionale;
 - g. costituire, partecipare, promuovere o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi a quelli di Fondazione;
 - h. negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di atto, accordo, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, con associazioni, Fondazioni ed enti con o senza scopo di lucro, con istituzioni, con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private anche trascrivibili nei pubblici registri;

- i. porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, di assunzione di prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato, potrà avere in proprietà, in gestione, o dare in locazione beni immobili o mobili;
- j. stipulare convenzioni o accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- k. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o usufruttuaria o a qualsiasi titolo posseduti;
- l. intraprendere qualsiasi operazione o attività che di volta in volta sarà ritenuta utile al fine di gestire la Fondazione o a realizzare e promuovere le finalità della stessa, sia direttamente sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati.

La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività e di quelle alle stesse connesse, potrà compiere ogni operazione o attività, necessaria, strumentale o opportuna, nei limiti di legge, per meglio perseguire le proprie finalità istituzionali. La Fondazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla legge, e attività diverse nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale apportato in sede di costituzione e pari a euro 55.000 (cinquantacinquemila)

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) ulteriori conferimenti ed elargizioni a qualsiasi titolo erogati dai Fondatori e dai Sostenitori al fine di incrementare la dotazione patrimoniale;
- b) contributi, acquisti, lasciti e donazioni, di beni mobili e immobili, e in generale da ogni altra entrata pervenuta alla Fondazione da parte di persone fisiche o giuridiche, con vincolo di destinazione ad incremento del patrimonio;



- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali o qualsiasi altra entrata o apporto finanziario a che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 5

(Utilizzo degli avanzi di gestione)

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 6

(mezzi di funzionamento - risorse economiche)

I mezzi ordinari di funzionamento per l'attività della Fondazione sono rappresentati da:

- a) redditi, rendite e proventi, comunque denominati, derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- b) contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, di istituti di credito, dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti e di Istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali, ove non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) elargizioni, contributi, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- d) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e/o organizzate e continuative;
- e) proventi di marginali attività strumentali, connesse e diverse eventualmente esercitate;
- f) ogni altra entrata o provento, comunque denominato, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare, e ove possibile e compatibilmente con la natura di ente del terzo settore della Fondazione, incrementare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Qualora si renda necessario od opportuno il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente.

Articolo 7

(Fondatori)

Sono partecipanti Fondatori le persone fisiche e giuridiche o gli enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, o cui venga attribuita tale qualifica secondo quanto previsto dal presente statuto.

I partecipanti Fondatori sono membri di diritto del Collegio dei Fondatori e spetta a ciascuno di essi, se persone fisiche, il diritto di indicare, di volta in volta, un soggetto che partecipi al Collegio dei Fondatori in sua vece e sostituzione.

Possono assumere la qualifica di partecipanti Fondatori, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, persone fisiche o giuridiche, aventi natura pubblica o privata, che, condividendo le finalità della Fondazione e impegnandosi ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, conferiscano alla Fondazione, una tantum o con un impegno pluriennale, risorse finanziarie o beni tali da garantire un apporto sostanziale e determinante alle attività di fondazione.

Il conferimento effettuato non è trasferibile, rivalutabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di partecipante, né ripetibile dagli aventi causa dei partecipanti.

Possono inoltre assumere la qualifica di partecipanti Fondatori, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità, persone fisiche o giuridiche, aventi natura pubblica o privata, anche senza il versamento di alcun contributo, purché condividano le finalità della Fondazione, si impegnino ad accettarne e



osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, e si siano particolarmente contraddistinti per attività meritoria nei settori di operatività della Fondazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di partecipante Fondatore dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche, prendono parte alle attività della Fondazione per mezzo del rispettivo rappresentante legale.

La qualifica di partecipante Fondatore è a vita se il Fondatore è una persona fisica, ed ha una durata di anni 20 se il Fondatore è una persona giuridica. Salvo dimissioni volontarie del partecipante.

È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso del partecipante, nonché le altre cause di perdita della qualifica di partecipante di cui all'art. 10 del presente Statuto e tutte le altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

In caso di respingimento della domanda di ammissione, la relativa delibera deve essere motivata.

In caso di respingimento della domanda, il soggetto che la ha presentata può presentare ricorso al Collegio dei Fondatori, il quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 8

(Sostenitori)

Possono assumere la qualifica di partecipanti Sostenitori, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le persone fisiche o giuridiche, aventi natura pubblica o privata, che, condividendo le finalità della Fondazione e impegnandosi ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, contribuiscano al funzionamento della stessa, apportando risorse finanziarie o beni, mediante un significativo contributo di carattere economico o mediante un conferimento rilevante della propria opera professionale.

Il Consiglio di Amministrazione determina su base annuale l'entità minima di tale contribuzione e le modalità e i termini di della stessa. È fatto comunque salvo quanto stabilito in sede di atto costitutivo.

Il conferimento effettuato non è trasferibile, rivalutabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di partecipante, né ripetibile dagli aventi causa dei partecipanti.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di partecipante sostenitore dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche, prendono parte alle attività della Fondazione per mezzo del rispettivo rappresentante legale.

La qualifica di partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo determinato dal Consiglio di Amministrazione è regolarmente versato o la prestazione personale è regolarmente prestata.

Rimane salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, con propria delibera, i termini e la durata della qualifica di partecipante sostenitore in modo differente da quanto stabilito dal presente articolo.

In ogni caso la qualifica di partecipante sostenitore si perde automaticamente, senza bisogno di una specifica delibera, decorsi due esercizi dall'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima prestazione rilevante a favore della Fondazione.

Sono in ogni caso fatte salve le cause di perdita della qualifica di partecipante di cui all'art. 10 del presente Statuto, nonché tutte le altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

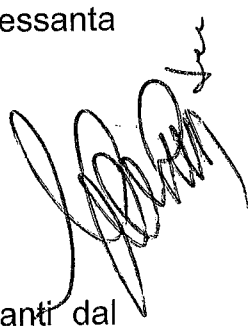
In caso di respingimento della domanda di ammissione, la relativa delibera deve essere motivata.

In caso di respingimento della domanda, il soggetto che la ha presentata può presentare ricorso al Collegio dei Fondatori, il quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 9

(Diritti e obblighi dei partecipanti)

I partecipanti Fondatori e Sostenitori hanno i diritti e i doveri derivanti dal presente Statuto e della normativa applicabile.

Secretaria


Ciascun partecipante ha diritto di partecipare alle adunanze del Collegio di appartenenza e di esprimere il proprio voto in relazione a tutte le materie di competenza del Collegio di appartenenza.

I partecipanti hanno altresì il diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla attività della Fondazione, previa motivata richiesta da rivolgere al Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni di carattere economico o personale assunte nei confronti della Fondazione.

I partecipanti sono obbligati, altresì:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi di Fondazione;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione;
- sostenere le attività promosse dalla Fondazione e collaborare con le componenti della stessa.

Articolo 10

(Perdita della qualifica di partecipante - esclusione e recesso)

I partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione nel caso di recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di amministrazione, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al partecipante. In particolare il partecipante che recede è comunque tenuto al versamento dell'intero contributo o alla esecuzione integrale della prestazione cui si era obbligato nel momento di assunzione della qualifica di Fondatore o Sostenitore.

I partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione, altresì, nel caso di esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei propri membri.

L'esclusione viene deliberata nel caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati o dalle deliberazioni degli organi della Fondazione o, comunque, per indegnità o altri gravi inadempimenti del rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di partecipante.

Sono causa di esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni o i conferimenti di cui ai precedenti articoli dello Statuto;
- b) tenere una condotta incompatibile con gli scopi sociali della Fondazione;
- c) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine di Fondazione;
- d) la dichiarazione di interdizione, inabilitazione;
- e) la condanna ad una pena, anche temporanea, che importi l'interdizione ai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso di persona giuridica, l'esclusione avviene in modo automatico, e la stessa perde la qualifica di partecipante fondatore o sostenitore, anche in caso di fallimento, sottoposizione a procedura concordataria, messa in liquidazione o, comunque, in ogni caso di estinzione, a qualsiasi titolo intervenuta.

La ricorrenza di tali cause di esclusione automatica viene riconosciuta ed accertata con determinazione del Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un singolo membro dello stesso o di un partecipante della Fondazione.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione va comunicata all'associato escluso tramite raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte dell'associato escluso.

Il Partecipante escluso ha diritto di proporre ricorso avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento, al Collegio dei Fondatori, che delibera sul ricorso alla prima riunione utile.

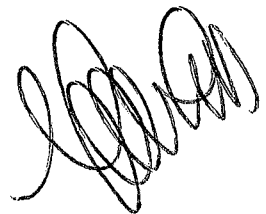
L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun titolo alla restituzione delle quote o dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 11

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- Il Collegio dei Fondatori;
- Il Collegio dei Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Vice presidente;



fun. Fede Lento Berger.

- l'Organo di Controllo – Revisore Legale dei Conti.

Le cariche, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, sono ricoperte a titolo gratuito e non danno diritto ad alcuna remunerazione, ad eccezione di quanto stabilito dal presente statuto nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 117/2017.

È comunque fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse della Fondazione.

Articolo 12

(Collegio dei Fondatori)

I partecipanti Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori. Lo stesso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che è membro di diritto del Collegio stesso.

Il Consiglio di amministrazione delibera gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta del Collegio.

Il Collegio dei Fondatori:

- a) approva modifiche statutarie, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Fondatori;
- b) formula proposte e pareri, a favore degli altri organi di Fondazione, in relazione alle attività e ai programmi posti in essere dalla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle proposte e dei pareri così formulati nella redazione delle proprie delibere;
- c) autorizza il compimento degli atti di amministrazione straordinaria di cui all'art. 16.
- d) determina, con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei Fondatori, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina e revoca, con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- f) nomina e revoca l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei Fondatori, e ne determina il compenso;
- g) nomina, individuandolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione di propria Competenza, il Presidente della Fondazione, con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei Fondatori;

- h) nomina, individuandolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione anche non di propria competenza, il Vice Presidente della Fondazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei Fondatori;
 - i) approva, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Fondatori, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.
 - j) approva con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Fondatori, i provvedimenti di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - k) approva gli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Il Collegio può inoltre richiedere chiarimenti e informazioni, relative all'andamento della Fondazione e allo Svolgimento delle attività della stessa, al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

(Convocazione del Collegio dei Fondatori e quorum delle Adunanze)

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Collegio è comunque convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o si renda necessario per le esigenze della Fondazione, ed, altresì, ad istanza di almeno 1/3 dei membri del Collegio dei Fondatori o di 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, con gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. In tali ultimi casi l'avviso di convocazione deve essere inoltrato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Adunanza del Collegio dei Fondatori deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Il Collegio è sempre convocato dal Presidente mediante avviso scritto che ne attesti la ricezione, da recapitarsi ai singoli membri, ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti i membri degli organi di Fondazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data di prima convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, e potrà essere spedita con almeno tre giorni di preavviso rispetto alla data dell'adunanza.

L. Severino da Fugate



L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e, se del caso, delle modalità di svolgimento dell'adunanza.

Ogni membro del Collegio dei Fondatori ha diritto a un voto. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad un altro membro. A ciascun partecipante non può essere conferita più di una delega.

Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Fondatori, partecipano alle adunanze a mezzo del loro rappresentante legale o di una persona dallo stesso designata.

L'Adunanza del Collegio dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, o in subordine, da un Presidente appositamente eletto per l'Adunanza. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Adunanza e dello svolgimento dei lavori ed accerta e proclama il risultato delle votazioni.

In prima convocazione l'Adunanza del Collegio dei Fondatori è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Fondatori, compreso il Presidente, personalmente o per delega.

In seconda convocazione l'Adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato, e trascritto su apposito registro delle Adunanze, tenuto in ordine cronologico.

L'adunanza può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14

(Collegio dei Sostenitori)

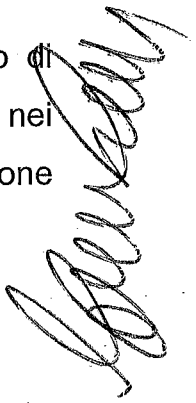
I partecipanti Sostenitori costituiscono il Collegio dei Sostenitori. Lo stesso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che è membro di diritto del Collegio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta del Collegio.

Il Collegio dei Sostenitori:

- a) formula proposte e pareri, non vincolanti, a favore degli altri organi di Fondazione, in relazione alle attività e ai programmi posti in essere dalla Fondazione;
- b) nomina e revoca, con il voto favorevole dei 2/3 dei Sostenitori, i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- c) approva gli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Il Presidente illustra al Collegio dei Sostenitori l'andamento delle attività della Fondazione e le future iniziative.



Il Collegio può inoltre richiedere chiarimenti e informazioni, relative all'andamento della Fondazione e allo Svolgimento delle attività della stessa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

(Convocazione del Collegio dei Sostenitori e quorum delle Adunanze)

Il Collegio dei Sostenitori è convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Collegio è comunque convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o si renda necessaria per le esigenze della Fondazione, ed, altresì, ad istanza di almeno 2/3 dei membri del Collegio dei Sostenitori o di 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, con gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. In tali ultimi casi l'avviso di convocazione deve essere inoltrato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Adunanza del Collegio dei Sostenitori deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Il Collegio è sempre convocato dal Presidente mediante avviso scritto, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da recapitarsi ai singoli membri, ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti i membri degli organi di Fondazione, almeno 6 (sei) giorni prima della data di prima convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con qualsiasi strumento, e potrà essere spedita con almeno 3 (tre) giorni di preavviso rispetto alla data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere altresì affisso presso la sede della Fondazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e, se del caso, delle modalità di svolgimento dell'adunanza.

Ogni membro del Collegio dei Sostenitori ha diritto a un voto. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad un altro membro. Non vi sono limiti di delega passiva.

Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Sostenitori, partecipano alle adunanze a mezzo del loro rappresentante legale o di una persona dallo stesso designata.

L'Adunanza del Collegio dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, o in subordine, da un Presidente appositamente eletto per l'Adunanza. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Adunanza e dello svolgimento dei lavori ed accerta e proclama il risultato delle votazioni.

In prima convocazione l'Adunanza del Collegio dei Sostenitori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Sostenitori, compreso il Presidente, personalmente o per delega.

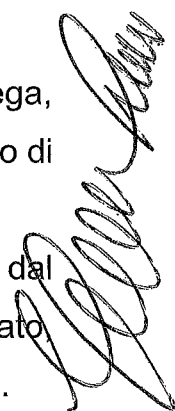
In seconda convocazione l'Adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Collegio dei Sostenitori è redatto verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato, e trascritto su apposito registro delle Adunanze, tenuto in ordine cronologico.

L'adunanza può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei



I Presidenti

quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16

(Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

1. Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Sostenitori, con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente Statuto, mentre gli altri componenti, compreso il Presidente, sono nominati dal Collegio dei Fondatori, con le maggioranze di cui all'art. 12 del presente Statuto.
2. Qualora il Collegio dei Sostenitori non fosse ancora costituito, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Collegio dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio resta in carica per cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti senza interruzione tra un mandato ed il successivo. Se non riconfermati il loro mandato scade con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- siano dipendenti in servizio di Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive, ferma la possibilità di revoca degli stessi da parte del Collegio dei Fondatori.

Sono cause di esclusione e decadenza dal Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- L'aver tenuto una condotta incompatibile con gli scopi sociali della Fondazione;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine di Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

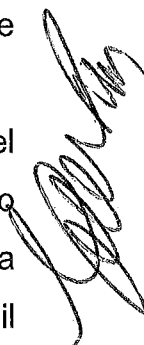
Qualora nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione dovessero venire a mancare permanentemente, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio stesso, quest'ultimo provvederà a cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così cooptati dureranno in carica fino alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori e/o dei Sostenitori, che potrà confermarli in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati. Nel caso venissero a mancare i membri del Consiglio che ricoprono il ruolo di Presidente e/o di Vice Presidente, il Collegio dei Fondatori, nella medesima adunanza, provvederà anche alla nomina del nuovo Presidente e/o del nuovo Vice Presidente.

L'adunanza del Collegio dei Fondatori e/o dei Sostenitori di cui al comma precedente dovrà essere convocata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, entro 30 giorni dalla cooptazione del nuovo membro da parte del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per dimissioni, revoca, decadenza o per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rinnovazione. Il Presidente o chi ne fa le veci provvederà, in quest'ultimo caso, a convocare l'adunanza del Collegio dei Fondatori e/o dei Sostenitori per la rinnovazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal venir meno della maggioranza dei Consiglieri predetti.

Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Collegio dei Fondatori:

- acquisto, anche tramite leasing, e alienazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- costituzione di ipoteche su beni immobili nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- costituzione o partecipazioni a società, consorzi o enti collettivi; assunzione di impegni di spesa o di obbligazioni per importo eccedente l'ammontare del fondo di dotazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione;
- b) delibera in ordine all'accettazione di eredità, lasciti, legati, donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- c) delibera in ordine all'accettazione delle istanze di ammissione degli aspiranti partecipanti;
- d) delibera in merito all'esclusione dei partecipanti;
- e) propone al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- f) adotta regolamenti che disciplinino lo svolgimento delle attività di Fondazione;
- g) determina l'importo di riferimento dell'apporto necessario per il riconoscimento della qualifica di partecipante fondatore e sostenitore;
- h) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, delibera sulle erogazioni e contribuzioni, stabilisce le direttive concernenti gli eventuali investimenti del patrimonio di fondazione;
- l) delibera, previa autorizzazione del Collegio dei Fondatori ai sensi del presente statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;

- m) attua i provvedimenti necessari per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, secondo le direttive ed indicazioni date dal Collegio dei Fondatori;
- i) esamina e risponde alle richieste formulate dai Collegi;
- j) autorizza il Presidente a resistere in giudizio per la difesa e la tutela della Fondazione nonché a nominare procuratori legali ed avvocati;
- k) ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, sottoponendoli se necessario alla ratifica anche del Collegio dei Fondatori;
- l) assume il personale necessario per gestione della Fondazione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) svolge ogni altro compito di sua competenza ai sensi del presente Statuto e della normativa applicabile e adotta ogni deliberazione, relativa ad atti di carattere ordinario o straordinario, necessaria per il miglior funzionamento della Fondazione e delle sue attività.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzione per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, indicando, con deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, espressamente limiti e finalità del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di nominare un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, che si occuperà di redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione (oltre a porre in essere quanto di sua competenza ai sensi del presente Statuto); il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, facoltà di istituire qualsiasi altro ruolo o assegnare qualsivoglia altro incarico che lo stesso reputi necessario per il miglior funzionamento della Fondazione, stabilendone mansioni, poteri ed eventuali compensi.

Articolo 17

(Convocazione e quorum delle adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

San Carlo

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare, oltre ai Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominato e non coincidente con l'Organo di controllo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta per iscritto, anche per mezzo telematico, che ne attesti la ricezione, con comunicazione trasmessa agli interessati con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per la riunione.

Nei casi urgenti la convocazione può essere trasmessa, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso rispetto alla riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della seduta e, se del caso, le modalità di svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o un terzo dei consiglieri ne faccia domanda.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

Le deliberazioni constano di verbale, trascritto su apposito registro in ordine cronologico, e sottoscritto dal Presidente o dal Segretario all'uopo nominato.

Articolo 18 **(Presidente)**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori. Il primo Presidente è designato nell'atto costitutivo.

Il Presidente resta in carica per cinque esercizi e può essere rieletto senza interruzione tra un mandato ed il successivo. Se non riconfermato il suo mandato scade con l'insediamento del nuovo Presidente

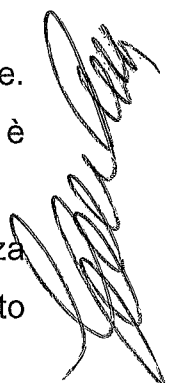
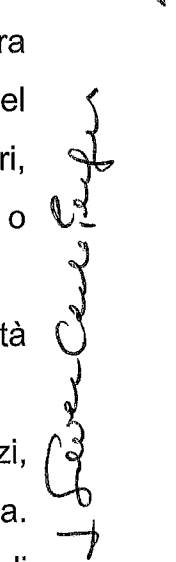
Il Presidente ha legale rappresentanza della Fondazione, ne cura l'amministrazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; egli convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Collegio dei Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione, salvo delega o impedimento.

Il Presidente svolge un ruolo generale di impulso al perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Egli ha la firma della Fondazione e la rappresenta in giudizio e di fronte ai terzi, agendo e resistendo avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale o amministrativa.

Egli ha poteri di nominare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procuratori e avvocati, anche nelle liti attive e passive riguardanti la Fondazione, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente vigila sul buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione e garantisce l'osservanza delle regole contenute nello statuto.



Il Segretario

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procure a terzi, informando il Consiglio di Amministrazione, per il compimento di singoli atti o categorie di atti collegialmente deliberati.

Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato dal Presidente stesso entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Articolo 19

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente della Fondazione è il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento, e ne esercita le relative funzioni.

In caso di dimissioni o impedimento permanente il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che provvede, con le modalità previste dal presente Statuto, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, per l'integrazione dello stesso, e del Collegio dei Fondatori, per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le convocazioni di cui al precedente comma sono effettuate, nel più breve tempo possibile, dal Consigliere più anziano di età, che, limitatamente a quanto assolutamente necessario per il funzionamento della Fondazione, provvede a svolgere le funzioni di Presidente pro tempore.

Di fronte ai partecipanti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, ed è sufficiente a liberare i terzi e i pubblici uffici, da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 20

(Segretario)

È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Segretario, il quale viene scelto dai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso su proposta del Collegio dei Fondatori.

Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Segretario, così come può acconsentire che questi si faccia sostituire eccezionalmente, e in caso di comprovato impedimento, e solo per atti determinati da persona di sua fiducia.

Al Segretario, in particolare, spetta la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se richiesto, anche delle adunanze del Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori; egli inoltre coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'attuazione delle loro decisioni, nella gestione dei programmi, nel controllo dei risultati e, più in generale, nell'attuazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Al Segretario, inoltre, possono essere demandate ed assegnate ulteriori funzioni con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

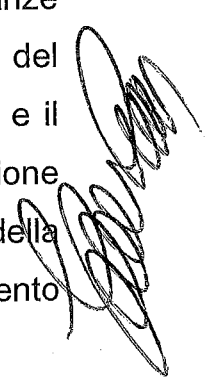
(Organo di Controllo e attività di revisione Legale dei Conti)

Il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo rimane in carica per 5 (cinque) esercizi a decorrere dalla nomina e può essere riconfermato; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di mandato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere



Federica Caracciolo

posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 5 (cinque) esercizi a decorrere dalla nomina e può essere riconfermato; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo, e, se diverso da questo, del Revisore legale dei conti, verranno determinate con apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore Legale dei Conti medesimi.

All'organo di Controllo/Revisore Legale dei conti spetta il compenso determinato all'atto di nomina dello stesso.

Delle determinazioni dell'organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti è redatto verbale trascritto su apposito registro tenuto in ordine cronologico.

L'organo di controllo e/o il Revisore Legale dei Conti curano la tenuta del libro delle proprie adunanze.

Articolo 22

(Libri Verbali)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori devono essere trascritti su appositi, distinti libri, appositamente vidimati prima della loro messa in uso, in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dell'Organo di controllo e, se diverso da quest'ultimo, del Revisore Legale, devono essere trascritti su apposito libro appositamente vidimato prima della sua messa in uso e tenuti in ordine cronologico.

In ogni caso devono essere tenuti i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, la cui tenuta, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, è di competenza dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 23

(Bilancio e Contabilità)

L'esercizio finanziario di Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Gli stessi dovranno essere redatti in conformità alla normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti di legge o ove lo si riterrà necessario verrà redatto il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio economico di previsione, il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio sociale, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo – Revisore Legale, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Consiglio di Amministrazione che deve discuterli.

La relazione accompagnatoria del Consiglio di Amministrazione deve illustrare l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, la relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate, in qualsiasi forma, dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo e delle singole erogazioni. Al bilancio deve essere inoltre allegata la relazione dell'Organo di Controllo – Revisore Legale.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato dovrà essere depositata nei modi di legge.

Articolo 24

(Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione)

Le proposte di modifica allo Statuto, così come le proposte di scioglimento, cessazione ovvero estinzione e messa in liquidazione della Fondazione possono essere presentate al Consiglio di Amministrazione da 2/3 dei Consiglieri di Amministrazione, da 2/3 dei partecipanti Sostenitori, da 2/3 dei partecipanti Fondatori, dall'Organo di controllo, dal Revisore legale o, comunque, da un altro degli organi di Fondazione.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento, alla cessazione o alla estinzione e messa in liquidazione della Fondazione, sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione delle stesse da

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Fondatori.

J. Lewis Campbell

La presente copia xerografica é conforme
all'originale firmato come per legge e si
rilascia per gli usi consentiti.

Dal mio studio,

